

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'autorizzazione per la pubblicazione di un Testo unico
del decreto legislativo che stabilisce la tariffa per le operazioni
nel registro fondiario

(del 19 febbraio 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nella sua seduta del 10 novembre 1964 il Gran Consiglio votò alcuni testi legislativi in materia di cartelle ipotecarie, di tariffa notarile e di tariffa per le operazioni di registro fondiario, in particolare: il decreto legislativo che modifica alcune disposizioni del decreto 9 settembre 1941 sulla tariffa per le operazioni nel registro fondiario, la legge che modifica alcuni articoli della legge sulla tariffa notarile e la legge che modifica alcune disposizioni della LAC e della legge generale sul registro fondiario.

Entro i termini utili fu presentata domanda di referendum in relazione all'ultimo degli atti anzidetti, mentre nessuna opposizione si manifestò nei confronti dei primi due. In data 20 gennaio 1965 l'Alto Consiglio federale dichiarò la propria ratifica al decreto legislativo concernente la modificazione di alcune disposizioni del D.L. del 1941 per le operazioni di registro fondiario; decreto che di conseguenza — trascorsi infruttuosi i termini referendari e dichiarata la ratifica federale — avrebbe potuto raggiungere immediatamente la conclusione del suo iter procedurale con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi unitamente alla ordinanza esecutiva che ne stabilisse — così come dispone l'articolo 2 — l'entrata in vigore. Identica situazione si verificava per la legge concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sulla tariffa notarile, per la quale lo scrivente Consiglio ha appunto proceduto alla definitiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

In quest'ultimo caso fu possibile pubblicare contemporaneamente il testo della legge votata dal Gran Consiglio e il Testo unico della legge 26 novembre 1934 che da quella veniva, in determinati suoi articoli, modificata.

L'opportunità della elaborazione di un simile Testo unico, che sarà inserito come tale nella Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino in sostituzione di quello ivi attualmente contemplato (Vol. 2, No. 76) è evidente, per l'immediata facilitazione e sicurezza di consultazione che ne deriva. In questo caso la pubblicazione del Testo unico fu, come si è detto, possibile perchè lo stesso atto votato dal Gran Consiglio ne dava, al suo articolo 2, l'esplicita autorizzazione all'Esecutivo.

Non così invece — verosimilmente per una semplice svista — il caso per il decreto che modifica alcune disposizioni di quello del 9 settembre 1941 che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario, il cui dettato non contiene alcuna disposizione che autorizzi il Consiglio di Stato a procedere alla elaborazione e alla pubblicazione del Testo unico di quelle norme.

L'opportunità di una siffatta disposizione appare indiscutibile anche quando solo si pensi che al testo attualmente contenuto nella Raccolta ufficiale sono apporate ben 23 modificazioni, con la conseguenza che, sia pur appaiandolo al testo votato dal Gran Consiglio, la consultazione ne rischierebbe quanto mai laboriosa e titubante.

Osserviamo, per finire, che i testi unici pubblicati dal Consiglio di Stato in esecuzione — come qui diventa il caso — di esplicito mandato in tal senso conferito dal Gran Consiglio, hanno forza di legge e sostituiscono nel *corpus juris* gli atti legislativi da cui essi discendono; con la promulgazione del Testo unico (che reca la data della decisione esecutiva del mandato stesso) questi ultimi divengono semplice materiale di consultazione.

Invitandovi a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto, vi preghiamo di gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :
G. Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la pubblicazione del Testo unico del decreto che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario, del 9 settembre 1941 e successiva modificazione del 10 novembre 1964

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 19 febbraio 1965 n. 1274 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è incaricato di provvedere alla pubblicazione del Testo unico del decreto legislativo che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario, del 9 settembre 1941 e successiva modificazione del 10 novembre 1964, procedendo alla necessaria coordinazione dei testi e aggiornando in conseguenza la numerazione degli articoli.

Art. 2. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.